

STATUTO DELL'ORGANIZZAZIONE DI VOLONTARIATO

Penelope Trentino Alto Adige - Associazione Regionale delle Famiglie e degli Amici delle Persone Scomparse - ODV

Art. 1 (Denominazione e sede)

1. - È costituita l'organizzazione di volontariato denominata: "Penelope-Associazione Nazionale delle Famiglie e degli Amici delle Persone Scomparse – Associazione Territoriale Trentino Alto-Adige ODV" (in breve anche "Penelope Trentino Alto-Adige ODV").
2. - Penelope Trentino Alto Adige ODV ha sede in Bolzano alla Via Vicenza n° 25.

Art. 2 (Statuto)

1. – L'Associazione di volontariato "Penelope - Associazione Nazionale delle Famiglie e degli Amici delle Persone Scomparse – Associazione Territoriale Trentino-Alto Adige ODV", dotata di autonomia statutaria, gestionale e amministrativa, è l'espressione locale a rilevanza regionale di "Penelope Associazione Nazionale delle Famiglie e degli Amici delle Persone Scomparse ODV" (di seguito per brevità, "Penelope Italia ODV") per volontà della quale si costituisce e alle finalità della quale si ispira. Essa è disciplinata dal presente Statuto ed agisce in conformità alla Legge 11 agosto 1991 n° 266, alla Legge Provinciale della Provincia di Bolzano n.11/1993, al Decreto Legislativo 3 luglio 2017 n. 117 e ai relativi regolamenti attuativi, alle altre leggi statali e regionali e ai principi generali dell'Ordinamento giuridico.
2. - Lo Statuto vincola alla sua osservanza tutti gli associati di Penelope Trentino-Alto Adige: esso costituisce la regola fondamentale di comportamento e dell'attività dell'organizzazione stessa.
3. - Lo Statuto è modificato con deliberazione dell'assemblea dei soci con la presenza dei 2/3 dei soci e con la maggioranza dei presenti. Esso è interpretato secondo le regole di interpretazione dei contratti e secondo i criteri stabiliti dall'art. 12 delle preleggi al Codice Civile.

Art. 3 (Finalità dell'associazione)

- 1.– Penelope Trentino Alto-Adige ODV non ha scopo di lucro, è apartitica e aconfessionale, e persegue il fine esclusivo della solidarietà sociale e della promozione della persona e della sua dignità, della pace, della legalità e della giustizia sociale.

Art. 4 (Attività dell'associazione)

- 1.– Penelope Trentino Alto-Adige ODV svolge, come attività esclusive o prevalenti ai sensi dell'art. 5, comma 1 del D.lgs. 11/2017, le seguenti:
 - la promozione della cultura della legalità, della pace tra i popoli, della non violenza e della difesa non armata
 - l'organizzazione e la gestione di attività culturali, artistiche o ricreative di interesse sociale, incluse attività anche editoriali, di promozione e diffusione della cultura e della pratica del volontariato e delle attività di interesse generale di cui all'articolo sopra citato.

2. - In particolare intende:

a) promuovere a livello territoriale occasioni di incontro per le famiglie che hanno vissuto l'esperienza della scomparsa di un proprio congiunto e del quale non si hanno più notizie.

b) sostenere a livello territoriale iniziative di sensibilizzazione rivolte all'opinione pubblica affinché le persone scomparse non siano dimenticate.

c) promuovere a livello territoriale attività culturali di interesse sociale con finalità educative, come percorsi di informazione e formazione dei cittadini sulle problematiche della scomparsa delle persone, volontaria o non volontaria, e delle conseguenze giuridiche e psicologiche che coinvolgono le famiglie, anche attraverso il supporto di esperti qualificati, pubblicazioni, convegni e incontri pubblici.

d) proporsi a livello territoriale come interlocutore degli organi competenti in ausilio e sostegno alle famiglie dal momento in cui si verifica la scomparsa di un proprio congiunto, offrendo, se richiesto, anche supporto legale e psicologico.

e) partecipare e sostenere la creazione e l'organizzazione di strumenti di raccolta e di elaborazione dei dati riguardanti le persone scomparse in Italia ed all'estero.

f) promuovere e tutelare i diritti umani, civili, sociali e politici, in particolare delle persone scomparse e dei loro familiari ed amici.

3. - L'attività di Penelope Trentino Alto-Adige ODV può essere svolta in collaborazione con altre organizzazioni ed anche attraverso accordi o convenzioni con Enti Pubblici e privati.

4. - Penelope Trentino Alto-Adige ODV opera nel territorio della Regione Trentino-Alto Adige.

Art. 5 (Ammissione ed esclusione, diritti e doveri dei soci)

1.- Possono essere soci di Penelope Trentino Alto-Adige ODV tutte le persone fisiche che ne condividono le finalità e che sono animate da spirito di solidarietà. Sono ben accetti il sostegno e il contributo che enti pubblici e privati, interessati a partecipare alla realizzazione dei programmi, possono offrire per il raggiungimento degli scopi dell'associazione.

2. - L'ammissione dei soci è deliberata a domanda dell'interessato dal Consiglio Direttivo ed annotata nel registro soci. L'eventuale motivata reiezione della domanda dovrà essere comunicata entro 60 giorni dalla presentazione della stessa. La persona non ammessa ha facoltà di presentare ricorso entro i successivi 60 giorni all'assemblea dei soci, che deciderà in merito nella sua prima successiva riunione.

4. - La qualità di socio si perde per recesso, per decadenza per mancato versamento della quota associativa, per esclusione in seguito a comportamenti contrastanti con lo Statuto e con gli scopi dell'Associazione, per esclusione per incompatibilità.

5. - L'esclusione e la decadenza dei soci sono deliberate dal Consiglio Direttivo. In ogni caso, prima di procedere all'esclusione, il Consiglio Direttivo deve contestare per iscritto al socio gli addebiti che allo stesso vengono mossi, consentendo facoltà di replica. Il socio dichiarato decaduto o escluso ha facoltà di ricorrere, entro 60 giorni dalla comunicazione dell'esclusione o della decadenza, all'Assemblea, che dovrà decidere in merito entro i successivi 60 giorni.

6. - Il socio receduto, decaduto o escluso non ha diritto alla restituzione delle quote associative versate ed è tenuto a restituire tutto il materiale in suo possesso di proprietà di Penelope Trentino Alto Adige ODV.

7. - I soci sono obbligati:

- ad osservare il presente statuto, i regolamenti interni e le deliberazioni legalmente adottate dagli organi associativi, informando il loro comportamento a esemplare moralità, correttezza e rettitudine nello svolgimento delle attività associative;

- a versare la quota associativa annua e i contributi straordinari richiesti dal Consiglio Direttivo, *previa approvazione dell'Assemblea dei soci*;

- a svolgere la propria attività in modo personale, spontaneo e gratuito, senza fini di lucro.

8. - Ai soci spettano i diritti di informazione, di controllo e di elettorato attivo e passivo previsti dalla legge e dallo statuto; hanno inoltre diritto a partecipare a tutte le attività promosse dall'associazione a livello territoriale e da Penelope Italia ODV. In particolare, i soci hanno diritto ad essere informati su tutte le attività ed iniziative dell'Associazione, di partecipare alle assemblee con diritto di voto e di essere eletti alle cariche sociali. Ciascun socio ha il diritto di esaminare i libri sociali, previa richiesta al Presidente, che la evaderà entro i successivi 15 giorni. Essi hanno diritto di recedere dall'appartenenza all'associazione, previo preavviso scritto di almeno 8 giorni.

9. - Ogni forma di rapporto economico con Penelope Trentino-Alto Adige ODV derivante da lavoro dipendente o autonomo è incompatibile con la qualità di socio.

10. – Sono volontari gli associati che prestano per libera scelta attività spontanea, personale, senza fine di lucro nell'ambito delle finalità previste dall'art. 3 - e delle attività di cui all'art. 4 - del presente Statuto. Al volontario possono essere eventualmente – nei limiti e secondo i criteri definiti dal Consiglio Direttivo - rimborsate le spese effettivamente sostenute e documentate.

Art. 6 (Penelope Italia ODV)

1. – Penelope Trentino-Alto Adige ODV aderisce a Penelope Italia ODV, associazione di secondo livello che, da un lato, si occupa delle attività associative di rilevanza nazionale e internazionale, dall'altro è l'organismo di collegamento e coordinamento di tutte le associazioni territoriali costituite nell'alveo e per volontà di essa.

2. - Penelope Italia, per il tramite dei propri competenti organi istituzionali, esercita nei confronti di Penelope Trentino-Alto Adige ODV le seguenti funzioni:

a) indirizzo delle autonome attività associative di Penelope Trentino Alto-Adige ODV in conformità alle linee programmatiche ed ai progetti di intervento deliberati in sede nazionale;

b) coordinamento della partecipazione delle Associazioni Territoriali alle iniziative promosse e organizzate da Penelope Italia;

c) controllo e supervisione periodica sulla gestione operativa di Penelope Trentino-Alto Adige ODV;

d) riscossione della quota parte dei contributi associativi di spettanza di Penelope Italia.

3. - I diritti e i doveri relativi e conseguenti all'adesione di Penelope Trentino-Alto Adige ODV a Penelope Italia ODV sono previsti e disciplinati dallo statuto di questa e dai regolamenti attuativi.

4. – Penelope Trentino-Alto Adige ODV elegge, quali componenti del Consiglio Nazionale di Penelope Italia, *dei delegati nel numero e nelle modalità previste dallo statuto di questa e dal relativo regolamento.*

Art. 7 (Patrimonio)

1. - Il patrimonio di Penelope Trentino-Alto Adige ODV è costituito dai beni mobili ed immobili che potranno essere acquistati e/o acquisiti per lasciti, donazioni, nonché dalle risultanze economiche attive delle gestioni.

2. - Penelope Trentino-Alto Adige ODV trae le risorse economiche per il suo funzionamento da:

a) quote associative annuali e contributi straordinari;

b) erogazioni liberali, donazioni e lasciti;

c) contributi dello Stato, di enti ed istituzioni pubbliche e private;

d) entrate derivanti da attività promozionali di sensibilizzazione, ai sensi del Decreto Interministeriale del 25 maggio 1995 n.134.

e) rimborsi derivanti da convenzioni.

3. - Il patrimonio sociale viene utilizzato, ai sensi dell'art. 8, commi 1 e 2 del D.lgs 117/2017, per il conseguimento degli scopi statutari. Gli eventuali utili e avanzi di gestione, nonché i fondi, le riserve, e i capitali non potranno essere distribuiti a nessun titolo anche in modo indiretto.

4. - Penelope Trentino-Alto Adige ODV può accettare lasciti, legati e donazioni di beni mobili, previa deliberazione conforme del Consiglio Direttivo. Allo stesso modo essa può inoltre acquistare beni immobili, *previa approvazione dell'Assemblea dei soci*.

5. - L'esercizio finanziario decorre dal 1° Gennaio al 31 Dicembre di ogni anno. Al termine di ogni anno il Consiglio Direttivo redige il rendiconto, da cui risultano i beni, i contributi e i lasciti ricevuti, e lo sottopone all'Assemblea dei soci, convocata entro quattro mesi dalla chiusura dell'esercizio, per l'approvazione a maggioranza dei voti dei presenti o rappresentati per delega.

Art. 8 (Organi di Penelope Trentino-Alto Adige ODV)

1. - Sono organi di Penelope Trentino-Alto Adige :

- a) l'Assemblea dei soci;
- b) il Consiglio Direttivo;
- c) il Presidente.

2. – Al fine del raggiungimento degli scopi sociali l'associazione può dotarsi di organi consultivi istituiti e disciplinati con apposito regolamento approvato dal Consiglio Direttivo.

3. – Tutte le cariche associative sono esercitate gratuitamente.

Art. 9 (L'assemblea dei soci)

1. - L'assemblea è l'organo sovrano dell'associazione. Le sue deliberazioni sono obbligatorie per tutti i soci, anche assenti o dissenzienti. L'assemblea è composta da tutti i soci che si trovino in regola con il versamento della quota associativa alla data dell'avviso di convocazione.

2. - L'assemblea ordinaria indirizza l'attività di Penelope Trentino Alto-Adige ODV ed inoltre:

- a) approva il rendiconto annuale;
- b) elegge i componenti del Consiglio Direttivo e li revoca;
- c) delibera sui ricorsi avverso il respingimento della richiesta di iscrizione e avverso la decadenza o esclusione di un socio;
- d) delibera sulla responsabilità dei componenti degli organi sociali e promuove azione di responsabilità nei loro confronti;
- e) delibera su tutti gli altri oggetti attinenti alla gestione sociale riservati alle sue competenze dallo Statuto, dall'atto costitutivo o dalla legge o sottoposti al suo esame dal Consiglio Direttivo.

3. - L'assemblea ordinaria viene convocata dal Presidente del Consiglio Direttivo almeno una volta all'anno, entro i quattro mesi successivi alla chiusura dell'esercizio sociale, per l'approvazione del rendiconto, e ogni qualvolta lo stesso Presidente, o almeno tre membri del Consiglio Direttivo, o un decimo degli associati lo richieda.

4. - L'assemblea straordinaria delibera anche in ordine alle modifiche statutarie, *alla trasformazione, alla fusione o scissione* dell'associazione, allo scioglimento dell'associazione e alla devoluzione del patrimonio sociale.

5. - L'assemblea ordinaria e quella straordinaria sono presiedute dal Presidente o, in sua assenza, dal Vice Presidente, ovvero, in assenza di entrambi, da altro consigliere. Le convocazioni devono essere effettuate mediante avviso scritto, contenente gli argomenti all'ordine del giorno, da recapitarsi almeno 10 (dieci) giorni prima della data della riunione, *anche tramite posta elettronica o altro mezzo che garantisca la certezza dell'avvenuta comunicazione*. Esse devono contenere l'ordine del giorno, l'ora e la sede dell'adunanza.

6. - L'assemblea è validamente costituita in prima convocazione quando sia presente o rappresentata almeno la metà più uno dei soci. In seconda convocazione, da effettuarsi non prima di ventiquattro ore dalla prima, l'assemblea è validamente costituita qualunque sia il numero dei soci intervenuti o rappresentati.

7. - Le deliberazioni sono assunte a maggioranza semplice dei voti dei soci presenti o rappresentati.

8. - Le modifiche statutarie, lo scioglimento dell'associazione e la devoluzione del patrimonio, *la trasformazione, la fusione o la scissione sono approvate con la presenza dei due terzi degli associati e la maggioranza assoluta dei presenti*.

9. - Ogni socio può farsi rappresentare da un altro socio avente diritto di voto, mediante delega scritta; ogni socio non può ricevere più di tre deleghe. Nessun socio può partecipare a votazioni su questioni concernenti i suoi interessi.

10. - Le deliberazioni adottate devono risultare da verbale redatto dal segretario e sottoscritto dal Presidente.

Art. 10 (Il Consiglio Direttivo)

1. - Il Consiglio Direttivo è composto *da sette membri*, eletti dall'assemblea tra gli associati da almeno tre mesi; dura in carica tre anni, i suoi membri sono rieleggibili e il loro mandato è gratuito.

2. - In caso di dimissioni o altro impedimento permanente di un consigliere, questi è sostituito con deliberazione del Consiglio Direttivo, il quale nomina il primo dei non eletti che rimane in carica fino allo scadere del Consiglio Direttivo. *Se la lista risulta esaurita, si procede alla sostituzione tramite elezione suppletiva*. Nel caso in cui decada oltre la metà dei membri del Consiglio Direttivo, l'assemblea deve provvedere alla elezione del Consiglio intero.

3. - Al Consiglio Direttivo spetta:

a) nominare al suo interno il Presidente dell'Associazione, un Vice Presidente, un Segretario e un Tesoriere;

b) curare l'esecuzione delle deliberazioni assembleari;

c) predisporre lo schema di rendiconto e i regolamenti attuativi;

d) deliberare sulle domande di ammissione di nuovi soci, sulle esclusioni e sulle decadenze;

e) provvedere agli affari di ordinaria amministrazione e di straordinaria amministrazione non spettanti all'assemblea;

f) promuovere la raccolta di fondi.

4. - Il Consiglio Direttivo è presieduto dal Presidente, o in sua vece, dal Vice Presidente, o in mancanza di entrambi, dal consigliere più anziano in carica.

5. - Il Consiglio Direttivo è convocato ogni qualvolta il Presidente lo ritenga opportuno ovvero lo richieda almeno un terzo dei consiglieri. Esso assume le proprie deliberazioni con la presenza e il voto favorevole della maggioranza dei suoi membri. I consiglieri non possono farsi rappresentare.

6. - I verbali di ogni adunanza del Consiglio Direttivo, redatti dal segretario, vengono sottoposti all'approvazione del Consiglio nell'adunanza successiva e conservati agli atti.

Art. 11 (Il Presidente)

1. - Il Presidente è eletto dal Consiglio Direttivo tra i suoi componenti a maggioranza dei presenti. Ha il compito di presiedere il Consiglio Direttivo, nonché l'assemblea dei soci, dei quali coordina i lavori. Decade con la decadenza prevista per il Consiglio Direttivo.

2. - Il Presidente ha la rappresentanza legale dell'associazione di fronte ai terzi e in giudizio, cura l'esecuzione dei deliberati dell'assemblea e del Consiglio Direttivo; coordina le attività dell'associazione, è consegnatario dei mezzi di esercizio e dei beni in uso all'associazione, firma ogni atto autorizzato dal Consiglio Direttivo; in caso di urgenza può esercitare i poteri del Consiglio Direttivo, salvo ratifica nella riunione del Consiglio Direttivo immediatamente successiva. In caso di sua assenza o impedimento è sostituito dal Vice Presidente.

Art.12 (Libri sociali)

L'Associazione tiene i seguenti libri sociali:

- Libro degli associati e dei soci volontari
- Libro delle adunanze e delle deliberazioni delle Assemblee
- Libro delle adunanze e delle deliberazioni del Consiglio Direttivo

Art. 13 (Scioglimento dell'associazione e devoluzione del patrimonio)

1. - Penelope Trentino Alto-Adige può sciogliersi per deliberazione dell'assemblea dei soci con la presenza dei due terzi degli associati e il voto favorevole della maggioranza dei presenti.

2. - In caso di scioglimento o di cessazione dell'associazione, i beni, dopo la liquidazione, saranno devoluti a Penelope Italia ODV, qualora ne sussistano le condizioni (esistenza dell'associazione come Organizzazione di Volontariato iscritta all'albo), oppure ad altra Organizzazione di Volontariato operante nel medesimo o analogo settore. E' in ogni caso vietato il riparto di attività tra i soci.

Art. 14 (Disposizioni finali)

1. - Per tutto quanto non espressamente previsto dal presente statuto, valgono le norme del Codice Civile e delle altre leggi in materia di associazione, con particolare riferimento al D.lgs. 117/2017 e alle norme ad esso collegate.